

Il giorno 9 ottobre 2008, alle ore 10.30, nell'Aula del Consiglio regionale, si riunisce la V Commissione permanente convocata alle ore 10.00 con il seguente ordine del giorno:

1. Audizioni in merito alla proposta di legge n. 9 "Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza" (d'iniziativa del consigliere Iacop ed altri) con i seguenti soggetti:

- **Presidente del Consiglio delle Autonomie locali**
- **ANCI**
- **UPI**
- **ANCUPM**
- **ANVU**
- **CGIL-FP regionale**
- **CISL segreteria regionale**
- **UIL segreteria regionale**
- **UGL segreteria regionale**
- **CISAL segreteria regionale**
- **FIADEL**
- **SIAPOL segreteria regionale**
- **SULPM Friuli Venezia Giulia**
- **Circolo dei 13**
- **Comandanti della Polizia municipale dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, nonché dei Comuni di Monfalcone, Palmanova e Tarvisio**
- **Comandanti della Polizia provinciale di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.**

Presidenza del Presidente Marin

Sono presenti i signori: Giorgio Fortunat, Segretario regionale SIAPOL, Giulio Msrksza e Walter Giani della CISL FP, Giancarlo Valent e Renato Kneipp della segreteria regionale della CGIL FP, il comandante Walter Milocchi della polizia municipale di Monfalcone, la comandante Paola Trinco della polizia municipale di Palmanova, il comandante Marco Muzzatti della polizia municipale di Gorizia, il comandante Luigino Cancian della polizia municipale di Sacile, il comandante Arrigo Buranel della polizia municipale di Pordenone, il signor Luciano Del Frè dell'Esecutivo dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia, il signor Eros Del Longo, Presidente regionale dell'ANVU, il comandante Stefano Verri della polizia provinciale di Udine, i signori Fulvio Sluga e Roberto Dellosto, dirigenti dell'UGL EELL, il signor Elvio Di Lucente, segretario regionale USR CISL, e il signor Fabio Cella, dirigente di servizio della Provincia di Trieste.

Il PRESIDENTE MARIN, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta; ringrazia gli intervenuti all'audizione per la disponibilità dimostrata e riferisce alla Commissione che l'Assessore Seganti, come ha esposto nella lettera in cui porge le sue scuse, non potrà essere presente alla seduta, a causa della concomitante riunione della Giunta regionale; informa altresì che l'UPI ha ritenuto di non partecipare all'audizione in considerazione della necessità di esaminare preliminarmente la proposta di legge n. 9, così come gli altri progetti di legge di analogo contenuto, in sede di Consiglio delle autonomie locali, e che il Presidente dello stesso Consiglio, con nota dd 29/09/2008 prot. n. 15405/1.2.9., ha comunicato che tale organo, per ragioni di economia dei lavori, si riserva di procedere all'esame congiunto della proposta di legge n. 9 e del preannunciato disegno di legge in materia di polizia locale. Il Presidente informa infine che il comandante Giovanni Colloredo della polizia municipale di Udine si è scusato per l'assenza,

dovuta ad ineludibili impegni sopraggiunti, riservandosi di far pervenire una memoria sull'argomento dell'audizione, e che il comandante Sergio Abbate della polizia municipale di Trieste, nonché Presidente del Circolo dei 13 e rappresentante dell'ANCUPM, anch'egli impossibilitato a partecipare all'audizione, ha delegato il comandante Milocchi della polizia municipale di Monfalcone a rappresentare le menzionate associazioni all'audizione stessa.

Introduce quindi il tema della proposta di legge n. 9 sottolineando che, pur essendo la stessa la sostanziale riproposizione del disegno di legge n. 270 presentato nel corso della precedente legislatura e già oggetto di audizione, la Commissione, pur nella consapevolezza che di fatto un parere al riguardo era già stato espresso, ha ritenuto di procedere a una nuova fase di consultazione per verificare le eventuali diverse esigenze emerse alla luce di una sostanziale modifica degli indirizzi nel settore sia a livello nazionale che a livello regionale.

Il signor DEL FRE' illustra brevemente la memoria allegata sub a) al presente verbale, con la quale si esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulla proposta di legge in argomento, fatto salvo qualche specifico elemento di dissenso, segnatamente collegato all'obbligo di affidare il comando del Corpo preferibilmente a personale proveniente dall'interno della categoria, all'impossibilità che il Corpo stesso possa costituire struttura intermedia di altri settori, nonché all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria su istanza di istituzioni diverse dalle Amministrazioni locali. Prende quindi commiato, scusandosi con la Commissione, dovendo partecipare in rappresentanza dell'ANCI alla concomitante seduta della II Commissione convocata per le audizioni sul disegno di legge 26 in materia di commercio.

Il Comandante CANCIAN ribadisce le posizioni già espresse in occasione delle audizioni in merito al disegno di legge n. 270, in particolare per quanto riguarda l'esclusione dell'applicazione del regime di part-time per gli operatori di polizia municipale, la necessità di disporre di una scuola di formazione permanente, nonché un più adeguato rapporto tra numero di operatori e popolazione residente in funzione della garanzia del servizio nell'intero arco delle 24 ore.

Il comandante BURANEL si ricollega alle affermazioni del comandante Cancian sottolineando le difficoltà operative esistenti soprattutto nei comuni piccoli, dove spesso rimangono i soli operatori di polizia municipale a dover dare riscontro alle esigenze di sicurezza dei cittadini, mentre dall'altro lato viene sovente chiesto loro di supplire a una molteplicità di funzioni improprie, il che è causa di una forte quanto diffusa demotivazione.

Il comandante MILOCCHI, nella triplice veste di comandante della polizia municipale di Monfalcone e di rappresentante sia dell'ANCUPM che del Circolo dei 13, si riferisce all'ampia fase di consultazione preliminare alla definizione del disegno di legge 270, cui gli operatori hanno partecipato con entusiasmo nell'intento di adeguare alle nuove esigenze la vigente normativa regionale ormai superata, rilevando come tuttavia sussistano ancora elementi importanti che devono essere regolati, ed al riguardo cita in primo luogo l'obbligo di formazione professionale in fase di assunzione, prevedendo il superamento di un esame finale e di test psicoattitudinali; osserva inoltre, con riguardo all'articolo 3, che l'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria non può essere collegato alla definizione di eventuali intese. Prosegue sottolineando la necessità dell'adeguamento del rapporto tra operatori e popolazione e dell'esclusione della possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, nonché l'esigenza di eliminare interamente il vincolo dell'ambito territoriale. Osserva come spesso le gestioni associate di servizi tra i Comuni abbiano come motivo aggregante esclusivo il comune interesse ad accedere agli specifici finanziamenti, ed al riguardo suggerisce l'introduzione di sanzioni in caso di recesso di tali gestioni prima che

siano trascorsi almeno sei anni dal loro avvio. Richiama la necessità che gli operatori di polizia locale siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni proprie, con particolare riguardo a quanto invece accade soprattutto nei comuni di modesta dimensione, e propone infine l'inserimento di una specifica disposizione che consenta il mantenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza e l'utilizzo dell'arma anche nel Comune di destinazione, in caso di operatori in condizione di comando. Conclude esprimendo una valutazione complessivamente positiva sul testo in esame, che tuttavia richiede indispensabili miglioramenti.

La comandante TRINCO illustra la memoria allegata sub b) al presente verbale, soffermandosi in particolare sulla continuità del servizio, con una dotazione organica che non può essere collegata soltanto alla popolazione residente ma deve tener conto delle specificità del territorio, nonché sull'autonomia operativa e organizzativa spettante al comandante.

Il Presidente MARIN chiede di confermare l'impressione, derivante da alcuni degli interventi, che taluni criteri previsti dalla legge regionale vigente siano giudicati più adatti di quelli adottati dalla proposta di legge n. 9, e si informa se sia vero che molte sentenze emesse da giudici di pace determinano l'annullamento di verbali di polizia municipale per motivi di incompetenza territoriale.

Il consigliere IACOP informa che sul tema il vice prefetto di Udine ha presentato un interpello che ha suscitato grande imbarazzo a livello ministeriale.

Il consigliere PEDICINI osserva che, in mancanza di riconoscimento giuridico delle unioni di Comuni, un'intesa a livello di Prefettura non è sufficiente a superare il problema.

Il comandante MUZZATTI concorda con le posizioni già espresse sulla proposta di legge n. 9, rimarcando la necessità che la stessa venga migliorata, in particolare, per quanto riguarda i temi della formazione professionale e delle dotazioni.

Il comandante VERRI condivide i criteri generali cui è improntata la proposta di legge, rilevando come per la prima volta si dia definizione ai servizi di vigilanza a livello provinciale.

Il signor CELLA anticipa la presentazione di una memoria sull'argomento, lamentando che dal provvedimento sia escluso il corpo forestale regionale in funzione della creazione di un corpo unico di polizia forestale venatoria, e sottolinea la necessità di una più approfondita riflessione circa le funzioni riservate ai corpi provinciali.

Il signor SLUGA illustra la memoria allegata sub c) al presente verbale, auspicando l'opportunità di un ulteriore approfondimento una volta che si sia completato il quadro delle diverse iniziative legislative in fase di preparazione, e manifesta comunque un certo ottimismo perché per la prima volta la questione della polizia locale, sia a livello regionale che nazionale, viene affrontata all'inizio della legislatura. Per quanto riguarda nello specifico la proposta di legge in esame, ravvisa che la stessa difetta di incisività rispetto ai problemi reali relativi alle funzioni e alle competenze, ad esempio la mancata definizione delle funzioni ausiliarie. Lamenta l'incompletezza del comparto unico regionale per effetto della mancata assimilazione del corpo forestale regionale soprattutto sul piano giuridico-organizzativo, e contemporaneamente sottolinea la necessità che gli operatori del settore godano di un inquadramento specifico, soprattutto per quanto riguarda le categorie di infortuni, rispetto alla totalità del personale amministrativo. Chiede l'adeguamento del rapporto

tra pianta organica e popolazione residente, ed esprime forti riserve sulla flessibilità adottata per i comuni turistici, dove a suo avviso la valutazione rimessa ai singoli sindaci inciderebbe negativamente sull'omogeneità del servizio. Richiama infine la necessità di disporre di una specifica scuola di polizia locale.

Il signor DI LUCENTE anticipa l'intenzione di presentare successivamente una memoria, da concordare possibilmente tra la CISL, la CGIL e la UIL.

Il signor GIANI informa preliminarmente dell'esistenza di una causa per il reinquadramento del personale, i cui esiti comporteranno notevoli condizionamenti sia a livello funzionale che gerarchico, e condivide le valutazioni del rappresentante dell'UGL in relazione alla questione del corpo forestale regionale. Rileva quindi che l'articolo 7, relativo al personale dei corpi e servizi di polizia locale, dimentica l'esistenza della figura di ausiliario del traffico che pure è prevista dal contratto di lavoro, e invita comunque a una maggiore riflessione sul contenuto degli articoli 5 e 7, tenuto conto del lavoro usurante svolto dal personale preposto. Segnala inoltre che i comandi e i distacchi di cui all'articolo 10, comma 3, qualora riferiti alla mobilità sul territorio, sono già disciplinati contrattualmente, e che il concetto di rango gerarchico di cui all'articolo 12, lett. d), qualora riferito a ufficiali risulta incompatibile con il vigente contratto di lavoro. Chiede specificazioni in ordine alle modalità di concorso della Regione, al sistema permanente di formazione di cui all'articolo 13, nonché circa le conseguenze della mancata partecipazione o del mancato superamento del corso di formazione.

Il Presidente MARIN chiarisce che l'audizione non è finalizzata ad approfondire aspetti contrattuali che esulano dal provvedimento.

Il consigliere PEDICINI precisa che la legge regionale è finalizzata alla definizione dei principi cui dovranno essere successivamente improntati i regolamenti attuativi, tenuto anche conto dei diversi aspetti contrattuali.

Presidenza del Vicepresidente Iacop

Il signor FORTUNAT ribadisce le forti perplessità già espresse sul disegno di legge 270, anche alla luce del crescente bisogno di sicurezza manifestato dai cittadini a fronte del costante peggioramento dei dati con particolare riguardo ai fenomeni di microcriminalità. Rileva come la legge regionale 1/2006 risulti incompatibile con l'attività di polizia locale, e giudica impensabile che per lo svolgimento di tale attività si possa far ricorso al concetto di servizio, che può essere composto da un solo operatore. Concordando con le necessità già espresse che la contrattazione per il personale di polizia locale sia scorporata da quella del personale amministrativo del comparto unico, nonché in relazione alla scuola di formazione regionale, propone che il personale sia selezionato sulla base di concorsi a livello provinciale. Censurando lo svolgimento di mansioni improprie da parte del personale addetto, ritiene utile che la rappresentanza all'interno del Comitato tecnico consultivo non sia limitata ai soli comandanti, ma contempli anche le categorie dei sottufficiali e degli agenti. Respinge infine le considerazioni insultanti pubblicate di recente sulla stampa con riguardo alla questione dell'armamento e precisa che la dotazione delle armi non può essere che conseguente al ruolo ricoperto e agli incarichi svolti.

Presidenza del Presidente Marin

Il signor VALENT, fermo restando che in materia di ordine pubblico la competenza attiene alla polizia di Stato, ritiene che il Consiglio regionale debba tener conto di tutte le capacità e le potenzialità della polizia locale migliorando il servizio in favore dei cittadini e, contemporaneamente, tutelando gli operatori, anche mediante il potenziamento degli organici e la destinazione di adeguate risorse alla formazione continua. A suo avviso, il potenziamento della gestione dei servizi associati rappresenta una soluzione logica e percorribile rispetto alle molteplici esigenze. Riservandosi di far pervenire successivamente una memoria, segnala comunque la necessità di armonizzare il comma 1 dell'articolo 1 con le disposizioni degli articoli 16 e 17, eliminare le invasioni nelle materie riservate alla contrattazione collettiva, quali ad esempio la definizione dell'orario e dell'inquadramento professionale, evitare l'adozione di regolamenti che interferiscano con situazioni contrattuali definite, in quanto potenziali origini di contenzioso.

Il signor DEL LONGO si richiama alle posizioni già espresse, non ritenendo di poter dare una valutazione favorevole in quanto a suo avviso la proposta in esame non è tale da migliorare sostanzialmente né la sicurezza dei cittadini, né l'organizzazione dei corpi di polizia locale. Sollecita a sua volta l'adozione di una piattaforma contrattuale separata, la concessione di incentivi al personale e l'esonero dalle imposte regionali per i mezzi in dotazione. Riservandosi di presentare successivamente una memoria, sottolinea che il provvedimento manca della definizione uniforme dei requisiti di accesso, e si chiede la ragione dell'inserimento di amministratori all'interno del Comitato tecnico consultivo.

Il Presidente MARIN manifesta la propria soddisfazione per gli esiti dell'incontro e ringrazia gli intervenuti per la collaborazione e i suggerimenti offerti, esprimendo l'intenzione di rinnovare tale momento di incontro in occasione dell'esame di altri progetti di legge in corso di definizione sulla materia, tra cui quello della Giunta regionale.

Esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno, il PRESIDENTE dichiara riusa la seduta. Sono le ore 12.15.

IL PRESIDENTE
Roberto Marin

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Antonio Pedicini

IL VERBALIZZANTE
Maria Vittoria Mattei

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
Anna Leone



PROPOSTA DI LEGGE N. 9
“ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA”
Audizione presso la V Commissione permanente
del Consiglio regionale
Giovedì 09 ottobre 2008

L’A.N.C.I. richiama quanto già espresso sul disegno di legge n. 270 proposto dalla Giunta regionale con la nota che lo scorso 24 gennaio ha lasciato alla V Commissione in occasione dell’audizione.

Ribadisce la propria condivisione dell’articolato che è stato predisposto mediante un percorso partecipativo che dovrebbe essere preso come esempio da imitare da parte di tutti gli Assessori.

Ricorda che le problematiche relative alle esigenze delle Amministrazioni locali con particolare riferimento ad un più puntuale e concreto controllo del proprio territorio basato su competenze certe e qualità professionali alimentate ed indirizzate da una formazione mirata erano emersi dal Convegno regionale promosso dall’Assessore per le Autonomie Locali e dall’A.N.C.I. a Villa Manin ed al quale hanno portato il loro contributo tutte le componenti coinvolte.

Infatti la continua estensione dei campi nei quali la Polizia locale esplica la propria attività, non più limitata ai soli compiti di polizia stradale o di vigilanza ambientale, ma estesa a tutti i settori in cui si svolge la vita sociale, ha imposto ed impone la rivisitazione della normativa esistente.

Servono infatti norme finalizzate, da un lato, al peculiare ancoraggio che deve mantenere la polizia municipale rispetto al proprio territorio e dall’altro a fornire un contributo determinante ai fini della rassicurazione di un’ordinata e pacifica convivenza sociale.

Ciò richiede, da parte della Regione, una politica di sostegno e di coordinamento delle attività di polizia locale, al fine di assicurare un efficace ed omogeneo svolgimento dei relativi compiti a livello locale e, al tempo stesso, uno sviluppo di politiche integrate per la sicurezza regionale.

Gli aspetti peculiari di questa proposta di legge raccolgono e traducono in strumenti effettivi questi obiettivi. Naturalmente ribadiamo che apprezziamo una progettualità che valorizza l’organizzazione di una Polizia locale in articolazioni sovracomunali escludendo ipotesi di Polizia regionale e ciò anche nel rispetto dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 1 del 09 gennaio 2006 che richiama il pluralismo istituzionale sancito dalla Carta costituzionale.


Rispetto all’articolato nel suo complesso, l’ANCI rimane critico ed esprime riserve sui seguenti punti:

- a) l’obbligo di affidare il Comando del Corpo, preferibilmente, solo a personale proveniente dall’interno della categoria e dall’altro, l’impossibilità che il corpo di polizia municipale non possa essere struttura intermedia di altri settori e quindi posto alle dipendenze di diverso settore organizzativo e ciò di fatto condiziona fortemente l’autonoma scelta organizzativa che la legge riserva agli Enti;
- b) l’esercizio di funzioni di Polizia giudiziaria da parte di dipendenti comunali su istanza di Istituzioni estranee alle Amministrazioni locali senza che vi sia conoscenza da parte del Sindaco di un tale rapporto di servizio;

propone invece l’estensione di quanto previsto dall’articolo sull’addestramento per l’apprendimento delle tecniche di difesa personale, a prescindere dall’uso o meno di armi o di strumenti di auto difesa, a tutti gli operatori in servizio.

Esprime infine condivisione circa l’impostazione data dalla proposta di legge all’organizzazione della formazione ed aggiornamento professionale.

Udine, 08 ottobre 2008



Prot. n. 19921

Palmanova, 8 ottobre 2008

Al Presidente
della V Commissione permanente

Oggetto : Memoria scritta in merito alla proposta di legge n. 9 "Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza".-

Ho accolto con grande entusiasmo l'invito all'audizione sulla proposta di legge n. 9 "Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza". Era ormai tempo che si operasse un riordino della normativa regionale in materia di polizia locale e di sicurezza.

La legge regionale 28 ottobre 1988, n.62 "Norme in materia di polizia locale" che, pure all'epoca della sua emanazione, rappresentava un intervento normativo regionale adeguato in attuazione ai contenuti della legge 7 marzo 1986, n.65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia locale", risulta ormai non rispondente all'attuale profilo della polizia municipale che nel corso di questi anni ha visto accresciute le proprie funzioni e i propri compiti.

L'attività della polizia locale è diventata sempre più varia e sempre più impegnativa, estrinsecandosi ormai in tutti i settori della vita sociale. Ciò richiede un accrescimento continuo della propria professionalità e del proprio impegno rispetto alle esigenze del territorio di appartenenza.

E' necessario raggiungere un livello qualitativo del servizio che consenta di identificare la polizia locale come organo non più residuale rispetto ad altre forze di polizia, ma con la stessa valenza e lo stesso riconoscimento, se pur, in alcuni casi, con competenze diverse.

Ciò si può perseguire in primis attraverso un quadro normativo rinnovato che fornisca in modo organico gli strumenti giuridici per strutturare adeguatamente i corpi e i servizi di polizia locale e per poter operare in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale.

Appare doveroso sottolineare come progressivamente il ruolo della polizia municipale si sia sempre più ancorato al concetto di sicurezza urbana e territoriale.

che rappresenta oggi un tema di rilevanza strategica ed implica, di fatto, una stretta connessione tra le politiche di prevenzione e repressione delle diverse forme di criminalità e di disagio sociale con le politiche di governo fisico, (urbanistica, qualità dello spazio pubblico, controllo diretto del territorio, contrasto dei fenomeni di inciviltà) e sociale (azioni a sostegno dei ceti più deboli, partecipazione alla vita cittadina dei soggetti emarginati, sviluppo culturale, integrazione degli stranieri).

La domanda di sicurezza riguarda anche realtà urbane più piccole come può essere la città di Palmanova e ciò, in quanto la sicurezza, in genere, è percepita dai cittadini come un diritto primario ed indispensabile alla convivenza civile.

Tale diritto infatti deve essere garantito non soltanto in relazione al fenomeno della criminalità organizzata, ma anche in rapporto a fenomeni di delinquenza e degrado, individuali e diffusi nella realtà in cui si vive e lavora.

Ecco che in questo contesto la polizia municipale può avere una funzione determinante, perché conoscendo la propria realtà locale, può fattivamente collaborare alla realizzazione dei "Patti locali di sicurezza urbana" previsti all'art. 17 della proposta di legge. Con essi infatti si potrebbe concretamente dare attuazione a quelle sinergie tra i diversi soggetti interessati, necessarie alla realizzazione delle politiche di sicurezza integrate.

Il tema della sicurezza riguarda infatti più complessivamente una miglior qualità della vita delle persone residenti su un territorio, alla cui base vi è la rete dei valori e dei servizi che contribuiscono a definire l'identità civica nella quale la comunità locale si riconosce. I Patti locali di sicurezza urbana così come indicati nella proposta di legge sembrano perseguire proprio questo fine.

Per quanto riguarda invece l'analisi dell'Ordinamento della polizia locale così come disciplinato nella proposta di legge le innovazioni introdotte risultano veramente interessanti ed improntate ad uno spirito di modernità della funzione e del servizio.

Infatti rendere obbligatoria l'istituzione di apposite strutture di polizia municipale nei comuni, per lo svolgimento di funzioni proprie, dimostra come si ritenga che la polizia municipale nel tempo sia diventata un servizio strategico, necessario per assicurare l'assolvimento dei compiti ad esso demandati da leggi e regolamenti, prevedendo peraltro la necessità di svolgere il servizio in forma associata nel caso di comuni che, per dimensioni organizzative, non consentono l'istituzione del servizio.

Interessanti appaiono poi all'art. 4 i principi organizzativi dei corpi e dei servizi di polizia locale che, pur rispettando l'autonomia dei comuni, impongono di garantire

una continuità operativa al servizio e ciò in virtù della necessità di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'attività della struttura che, altrimenti, non offrirebbe una risposta certa e costante alle esigenze della collettività.

L'articolazione dell'orario di servizio secondo i criteri indicati nella proposta di legge fa finalmente chiarezza su cosa si deve intendere per svolgimento dell'attività di polizia municipale e che, per sua stessa natura, deve essere articolata su più turni di servizio.

La dotazione organica secondo la nuova disciplina viene determinata con dei parametri che risultano più completi e più rispondenti alle diverse realtà locali. Infatti non sempre il rapporto con la densità della popolazione residente può ritenersi criterio sufficiente.

Esistono realtà come appunto Palmanova che, pur non avendo moltissimi abitanti (5300), è tuttavia una cittadina che presenta tutte le problemache di una città più grande e dunque la necessità di avere un'adeguata pianta organica va valutata alla luce delle peculiarità esistenti in loco, quindi, come nel nostro caso, assi viari importanti, prossimità di caselli autostradali, intensità di flussi di circolazione, patrimonio storico- ambientale, affluenza turistica.

Fondamentale anche l'art. 6 che disciplina la gestione associata e chiarisce alcuni aspetti non sempre di immediata comprensione per le amministrazioni che intendono associarsi, come il fine di queste forme associative, ovvero lo svolgimento omogeneo ed efficace delle funzioni della polizia locale su tutto il territorio regionale, la necessità di adottare un regolamento che stabilisca i contenuti essenziali del servizio, il ruolo definito in modo chiaro del comandante o del responsabile del servizio come organo tecnico da cui dipendono funzionalmente gli operatori di polizia.

Degni di nota sono anche gli articoli che riguardano il personale, il ruolo del Comandante, il rapporto con la struttura comunale.

Si stabilisce che gli operatori svolgano in modo continuativo e permanente compiti di polizia locale, privilegiando in via prioritaria l'operatività esterna.

E' molto importante che sia ribadito nella legge che il personale non può essere adibito ad attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge, perché tali cattive abitudini sono più frequenti di quel che si pensi, tanto da snaturare spesso il ruolo dell'agente nell'espletamento del suo servizio.

Utile anche l'indipendenza sottolineata nel comma 3 dell'art. 8 del corpo di polizia municipale rispetto agli altri settori amministrativi e ciò per le peculiarità del servizio stesso che non trovano corrispondenza negli altri servizi.

La polizia municipale dipende dal Sindaco o dall'Assessore delegato che impartisce direttive e sovrintende al servizio. E' ribadita una dipendenza diretta che evita confusione di ruoli ed interferenze da parte di altri soggetti.


Fondamentale l'inciso al secondo comma dell'art. 8 : "nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa," riconosciuta al Comandante rispetto alla propria responsabilità verso il Sindaco dell'intera gestione del servizio. Questo aspetto è assolutamente necessario che venga mantenuto, e ciò per poter operare in assoluta serenità e raggiungere gli obiettivi richiesti dall'Amministrazione di appartenenza.

Si accoglie favorevolmente la posizione incentivante della Regione rispetto ai corsi-concorsi, poiché la formazione degli Agenti di prima nomina è essenziale affinché il servizio possa mantenersi su standard qualitativi elevati.

Vincere un concorso pubblico non significa saper operare sul campo.

Da ultimo aver previsto un articolo ad hoc per la Formazione e l'aggiornamento professionale è aver compreso la necessità di un sistema permanente di formazione che garantisca una sempre maggior qualificazione del personale.

Il Comandante della Polizia Municipale
Dott.ssa Paola Trinco





**PROMEMORIA SU
DISEGNO DI LEGGE NR. 09 DEL 16 GIUGNO 2008
“ORDINAMENTO POLIZIA LOCALE F.V.G. E
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA”**

GENERALE

In generale si deve evidenziare la genericità nel suo insieme della Legge ed il costante rimando a regolamenti da emanarsi in seguito senza una indicazione non si vuole perentoria, ma almeno ordinativa entro cui emanarli.

Si evidenzia che la mancanza comunque di un'indicazione su quale sarà l'indirizzo ovvero “delega” per la loro predisposizione da parte della Giunta potrebbe anche sortire l'effetto stravolgente di tutto il significato della legge sia in meglio ma anche in peggio.

Al di là di considerazioni generali sui ruoli e sulle attività che svolge la Polizia Locale riteniamo portare un contributo propositivo per la realizzazione di una legge che sia in linea per altro con altri analoghi provvedimenti in vigore in quasi tutte le regioni italiane come Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto ma anche con l'appello ai Presidenti di Camera e Senato sottoscritto dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali e di categoria a livello nazionale unitamente alla Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI.

SI VUOLE SOTTOLINEARE PRELIMINARMENTE UN PUNTO CHE È SINTOMATICO DELLO SPIRITO DELLA LEGGE CHE SI RIBADISCE REGOLAMENTA LE ATTIVITÀ DI UN ORGANO DI POLIZIA LOCALE E NON UN UFFICIO AMMINISTRATIVO. QUINDI LA PREVISIONE CHE I GRADI CHE IN STRUTTURE MONTURATE HANNO RILEVANZA ESTERNA E DI RESPONSABILITÀ PER ALTRO SANCITO ANCHE DA NORME DI LEGGE SIANO SOLO ELEMENTI ORNAMENTALI SENZA CORRISPONDENZA GIURIDICA (SMETTITO DA ART. 57 CPP E DALLE NORME SUL PUBBLICO IMPIEGO) ED ECONOMICA È ASSOLUTAMENTE FUORI LUOGO. SI RITIENE CORRETTO CONFERIRE UNA RESPONSABILITÀ AL PERSONALE SENZA CORRISPONDERE EMOLUMENTI DOVUTI PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE CONTRATTUALE? ABBINARE LE PROGRESSIONI ORRIZONTALI A GRADI È QUANTO DI PIÙ LOGICO SI POSSA FARE COME PER ALTRO FATTO IN TUTTI I CORPI DI POLIZIA OVVERO MONTURATI STATALI E LOCALI...?

Pertanto vengono proposte delle specifiche indicazioni emendative/integrative del testo in nostro possesso.

ARTICOLATO

Art. 2 c. 1 lett. e: va chiarito che ciò deve servire per l'attività giornaliera collegando le singole centrali operative ed in caso di calamità con la sala regionale per il coordinamento.

Art. 2 c. 2 lett. a: nell'ambito degli accordi la regione promuove l'integrazione delle informazioni tra i vari corpi di Polizia Nazionale e la Polizia Locale regionale con particolare riferimento all'accesso alla banca dati nazionale SDI con specifico riferimento ai dati giudiziari dei soggetti

Art. 2 c. 5: La regione si attiva al fine di garantire alla centrali operative dei Corpi di Polizia Locale maggiore funzionalità ed efficienza i seguenti collegamenti informatici alle banche dati:

a) Anagrafe regionale; b) Motorizzazione civile con visione completa dell'archivio; c) ANIA completa (come in uso alle altre forze di polizia); d) Registro delle Imprese regionale.

Art. 3 c. 4 h: non trova fondamento in nessuna normativa la dizione "ausiliarie di pubblica sicurezza" i decreti prefettizi parlano di "agente di pubblica sicurezza" semmai i corpi ed i servizi di Polizia Locale svolgono funzioni ausiliarie.

Art. 3 comma 4 h bis: per definire in modo chiaro quali sono le funzioni di pubblica sicurezza valido per tutti gli operatori di Polizia Locale: *"Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la polizia municipale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento."*

Art. 3 c. 4: va aggiunto per la polizia provinciale come funzioni base anche quelle previste al comma 3 lett. c, d, e, f, h, *h bis*, i per i comuni.

Inoltre, si propone l'aggiunta di un comma d con la previsione della competenza integrativa di supporto ai comuni più piccoli per le attività di polizia locale a fronte di accordi tra gli Enti.

Art. 4 c. 2 e c. 7: è illogico pensare ad un corpo che abbia meno di 10 addetti non può svolgere il servizio su tre turni su 7 giorni, di fatto non è in grado di esercitare le funzioni previsti da questa legge visto che al comma 5 successivo si obbliga comunque a costituire delle convenzioni intercomunali. Analogo discorso per le province comma 7.

Art. 4 c. 3 lett. a: la previsione di un operatore ogni mille abitanti è assolutamente insufficiente rispetto ai compiti che la presente legge impone oltre a quelle nazionali ma soprattutto rispetto alle aspettative dei cittadini della nostra regione. Si propone almeno per i capoluoghi di provincia anche per il ruolo di "capofila" che di fatto ricoprono e per le forme associative dei comuni il parametro di 1,5 operatore ogni mille abitanti

Art. 4 c. 3 lett. a bis: è opportuno una previsione anche per i corpi di polizia provinciale in modo da dare un modello per questa istituzione "nuova" per la nostra regione ma già attiva da anni nelle altre regioni italiane. Si propone vista la tipologia di funzioni e ruolo a loro assegnato almeno 1 operatore ogni 10.000 abitanti

Art. 4 c. 3 lett. b - c: non si può prevedere tale orario se contestualmente non si fa cenno ai vincoli con la legge statale e decreti ministeriali che prevede degli obblighi organizzativi e per le dotazioni personali. Pertanto si ritiene che la presente legge si limiti ad imporre le attività al solo orario diurno (6-22) lasciando alla competenza esclusiva dell'Ente di appartenenza le eventuali integrazioni tenendo presente che l'articolazione dell'orario è materia contrattuale

Art. 6 comma 7: integrativo al fine di prevedere una collaborazione più completa sul territorio regionale per quanto riguarda la sicurezza urbana e rurale, soprattutto nelle zone montane, con sinergie tra tutti gli enti locali. Pertanto si propone la previsione della possibilità di svolgere il servizio associato di Polizia Locale anche tra Comuni e la provincia di riferimento degli stessi nelle forme previste dall'ordinamento degli enti locali vigente.

Art. 7: aggiungerei tre commi:

6. Nell'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, gli agenti di polizia locale rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria; i sottufficiali e gli ufficiali di polizia locale rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
7. Il contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione all'interno del comparto unico. (come fatto già per il Corpo Forestale regionale con L.R. 27.11.2006 nr. 23)
8. non è ammesso il lavoro part-time, salvo non sia previsto nei singoli regolamenti degli Enti Locali per esigenze di carattere stagionale.

Art. 9 c. 2: questa norma è in contrasto con il codice penale e codice di procedura. Le attività di PG sono svolte sotto il coordinamento dell'AG e quindi spetta al Pubblico Ministero disporre sull'utilizzo delle informazioni.

Art. 9 comma 3: va aggiunto al fine di garantire l'esclusione per i comandanti e per gli eventuali vice con funzioni vicarie dei corpi delle funzioni di Polizia Giudiziaria al fine di renderli indipendenti rispetto all'AG e quindi non creare una sovrapposizione tra le indicazioni Sindacali e quelle della A.G. (Io sono tutti i comandanti delle polizie locali, come pure Questori e comandanti provinciali dei CC assieme ai loro vicari).

Art. 11 c. 1: vista la particolarità del lavoro svolto si ritiene opportuno integrare i requisiti con un limite di altezza e di età. La specificità del lavoro svolto non può iniziare a 50 anni e non si può avere una presenza fisica di 1,50 mt. di altezza;

Art. 12 c. 1 lett. b: le tessere di riconoscimento sono regolate da normativa statale quindi si possono prevedere solo eventuali integrazioni quali, sul retro simbolo della regione oltre a quello dell'Ente di appartenenza

Art. 12 c. 1 lett. d: le declaratorie dei gradi devono comunque essere a carattere civile e sono legati alla progressione orizzontale dei singoli operatori nell'ambito dei profili professionali omogenei di agente, sottufficiale ed ufficiale. Tale previsione garantirà uno stretto rapporto tra professionalità e meritocrazia come stabilito dal CCREELL per le progressioni.

Art. 12: complessivamente quest'articolo come detto in premessa è troppo generico ne si propone la riformulazione al fine di renderlo più cogente ed innovativo rispetto alla normativa esistente ed in linea con quanto legiferato nelle altre regioni italiane. Lasciando ai regolamenti la sola applicazione attuativa sulle tipologie e non sulle modalità

(Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela)

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, di sicurezza per gli operatori ed omogeneità sul territorio regionale, con regolamento regionale sono determinati:
 - a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi di polizia locale nonché i colori regionali da utilizzare per i relativi allestimenti;
 - b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto alla polizia locale in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;

- d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine all'eventuale adozione dei predetti strumenti e degli specifici criteri per l'assegnazione;*
- e) le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, dei corsi di tecniche di difesa personale, dei corsi di tecniche operative, dei corsi di guida sicura ed operativa;*
- f) i criteri per l'adozione di una modulistica uniforme a livello regionale.*
- 2. Le divise di cui al comma 1 lett. b) si distinguono in:**
- a) operativa;*
- b) operativa da protezione civile;*
- c) ordinaria;*
- d) alta uniforme;*
- e) da cerimonia.*
- 3. Gli strumenti di autotutela di cui al comma 1 lett. d) si identificano in:**
- a) bastone tattico estensibile;*
- b) spray antiaggressione;*
- c) mazzetta di segnalazione.*
- 4. Nell'espletamento dei servizi istituzionali, gli operatori sono dotati di manette.**
- 5. I servizi di pronto intervento, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché i servizi operativi esterni espletati dalle ore 20.00 alle ore 22.00, non possono essere svolti senza l'ausilio di arma d'ordinanza e/o di strumenti di autotutela.**
- 6. I servizi operativi esterni espletati dalle ore 22.00 alle ore 06.00 non possono essere svolti senza l'ausilio di arma d'ordinanza e di strumenti di autotutela.**

Art. 13 c. 2: il comma va integrato con la previsione di valutazione finale valida anche ai fini delle progressioni professionali

Art. 13 c. 3: dopo la parola addestramento aggiungere la frase "a cadenza annuale".

Art. 13 c. 6: se al comma precedente si ipotizzano convenzioni tra cui la scuola di polizia locale non ha senso ed è una forzatura ipotizzare anche la partecipazione quale socio della scuola.

Il tutto vincola troppo rispetto alla proposta formativa presente sul mercato che è di alta qualità in attività da svolti anni oltre ad essere in alcuni casi di emanazione pubblica come ad esempio l'IREF della Lombardia ed elimina una costruttiva concorrenza tra i vari proponenti dei vari progetti formativi per altro in linea con la logica liberalizzante dell'attuale politica amministrativa regionale e nazionale

Art. 15 c. 1: si potrebbe anche dire che il 20 gennaio è la giornata del patrono San Sebastiano e non una data scelta a caso

Art. 16 c. d: tale previsione riguarda le attività del comune sul fronte assistenza e non riguarda le attività della Polizia Locale anche perché non deve sfuggire il fatto che un operatore davanti ad una persona che si trova in una situazione illecita di qualsiasi tipo deve intervenire in forma repressiva e non può vederla in termini "sociali" come possono fare gli operatori assistenziali.

NOTA INTEGRATIVA:

NELL'ARTICOLATO ANDREBBE PREVISTA UNA NORMA DELEGA CHE AUTORIZZI LA REGIONE COME CAPOFILA DATORIALE DI CONCERTO CON L'ARERAN LA RIDEFINIZIONE CON GLI ENTI PREPOSTI DELLE COPERTURE INFORTUNISTICHE (INAIL) E PREVIDENZIALI (INPDAP) PER TUTTO IL COMPARTO DELLE POLIZIE LOCALI – FORESTA-